

398914

Ill./mo Sig. Sindaco

BRINDISI.

Lo scrivente mutilato di guerra residente in
Brindisi alla via Adamello 12. *o via S. Nicolò?*

Chiede alla S.V. di volergli assegnare uno degli appartamenti siti
alla via "Commenda" essendo sprovvisto di abitazione sin dal 1941
epoca in cui tornò dalla vita militare.

Il sottoscritto fax presente di ~~essere~~ padre di tre bambini e vive
unitamente con la suocera sin dall'epoca anzidetta.

Fa inoltre presente che l'abitazione della suocera non permette di
ospitare sette persone essendo una sola stanza.

Sicure che la S.V. si renderà interprete della reale condizione in
cui versa il sottoscritto e gli concederà un appartamento della
"Commenda".

Fiducioso ringrazia

Antonio Sconosciuto-mutilato in guerra

Brindisi 24/Aprile/1948

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]
Accertamento
~~Stato Civile~~
~~Brindisi~~

Raccomandata.-

Al Presidente della Repubblica Italiana
ROMA.-

Al Sindaco del Comune di BRINDISI.-

Al Presidente della Associazione Mutilati
BRINDISI.-

Al sottoscritto, con recente provvedimento del Comune di Brindisi, è stato assegnato un appartamento sito al rione Perrino, quale sanatoria ad un lungo stato di disagio in cui trovasti il sottoscritto con l'intera famiglia da molti anni priva d'alloggio e costretta a vivere attualmente in albergo.-

Senonché il provvedimento che il Comune di Brindisi ha emanato di emanare in favore del sottoscritto viene ad aggravare la situazione, in quanto è noto che egli è un grande invalido di guerra, mutilato della gamba ed altro, è quindi nella impossibilità di percorrere a piedi una distanza di oltre 2 km. e mezzo, (per la sola andata) qual'è quella fra la città ed il rione Perrino.-

Ne vuole immaginare che nell'assegnargli l'alloggio in detto rione la Commissione assegnatrice abbia pensato che il sottoscritto possa segregarsi e vivere in clausura nel predetto rione, sprovvisto di ogni mezzo logistico che lo riallacci alla città.-

La necessità di lavoro, di vita ed altre della famiglia esigono che egli si rechi giornalmente, mattina e pomeriggio, in città per il disbrigo delle sue faccende.-

Pertanto il sottoscritto preoccupato della sua situazione si è recato sul rione Comanda ed ha potuto accertare che vi sono alcuni appartamenti vuoti, cosa che sarà certamente nota alla Commissione assegnatrice e che potrebbe benissimo assegnarne uno al sottoscritto.-

La Commissione delle Pensioni di Guerra ha accertato, è questo potrebbe anche essere accertato dal Comune di Brindisi con visita medico-legale, che il sottoscritto non può in nessun modo percorrere lunghi tratti di strada, come sarebbe quelle per recarsi da Brindisi alla contrada Perrino.-

Resta perciò al senso di umanità e giustizia della Commissione assegnatrice di voler studiare il caso particolarissimo in modo di alloggiare il sottoscritto in zona della città e dove vi siano servizi di corriere atte ad avvicinarlo alla zona di abitazione.-

Con perfetta osservanza, porge deferenti ossequi.-

(Grande Inv. di Guerra)
Antonio Scenesciuto

Antonio Scenesciuto

Albergo Bella Napoli
Brindisi.-
10/10/950.-

16 Febbraio 1954

1307

Amm/

Signor

SCONOSCIUTO Antonio

Casa per i "Senza Tetto"

Via Marche 6/4

BRINDISI

Istanza per modifiche all'alloggio -

Mi spiace doverLe comunicare che non è possibile concederLe il richiesto assenso per quelle modifiche che desidera fare alla cucina, perchè le case per i "Senza Tetto", a cui Ella abita, sono di proprietà dello Stato.

La richiesta, ove lo creda, potrà riprodursi al locale Ufficio del Genio Civile.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)



Sp/ea



Palermo

Let. la Istituto Case Popolari

Ufficio tecnico

Brindisi.

19/1/54

PROT/18.07

Il sottoscritto - inquilino dell'appartamento
sito in Via Marche n. 6/4, chiede a cotesto
Istituto di volerlo autorizzare alla modifica
della cucina, demolendo l'attuale
fiancone con i fornelli provvedendo a tutto
il materiale e spese occorrenti.
Si obbliga - nel caso che dovesse lasciare
l'appartamento - di ripristinare portando
nella situazione quo-ante la detta cucina.
L'uso di tutti i ripari, ringhiere ed imp.

Aut. e conosciute.

18/1/54

nella sala da parte
del tecnico
20/1/54

Fornici

mm

§



COMMISSIONE PROVINCIALE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI
ED ECONOMICI
presso GENIO CIVILE
BRINDISI
(D.P.R. 23-5-1964, n. 655)

N. 443 di pr.

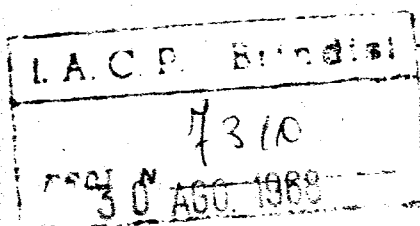
Risposta al foglio del

Brindisi "20/8/1968"

- All'I.A.C.P. di
BRINDISI
- All'Intendenza di Finanza
BRINDISI
e p.c. Sig. Sconosciuto Antonio
Lotto H - S.T. - Sc. A/4
Via Marche 37
BRINDISI

OGGETTO: Sig. Sconosciuto Antonio - alloggio "Senza Tetto"
lotto H - Scala A/4 - Via Marche 37 - Brindisi.

Si informa che la Commissione Provinciale, nella seduta del 27/8/1968, ha esaminata l'istanza del signor Sconosciuto Antonio, e nel prendere atto della situazione di fatto ormai esistente, dichiara che l'istante ha titolo per possedere, in qualità di locatario, l'alloggio di cui in oggetto, ed in tale qualità può riscattarlo ai sensi del D.P.R. 17/1/1959, n°2 e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE

(Dr. Vincenzo D'Amej Melodia)

II ottobre

50

18200

I°

Invalide di guerra Sconosciute Antonio.

All'Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra
C I T T A

Comunico a codesta Associazione che la G.M. nella seduta del 6 c.m., ha assegnato un appartamento all'invalido di guerra Sconosciuto Antonio, dandone comunicazione all'interessato in data 9 stesso mese.

La consegna dei locali fu stabilita per il giorno 10 corr., con l'avvertenza che, decorsa infruttuosamente l'epoca fissata, l'assegnatario si riteneva rinunziatario.

Ciò malgrado, ho concesso una ulteriore preroga allo Sconosciuto, per la sua qualifica di invalido di guerra ed anche in omaggio alle pressioni che a suo tempo mi sono state rivolte da codesta Associazione.

IL SINDACO
(Avv. V. Guadalupi)



CITTA' DI BRINDISI

Scoscinio Antonio di
Carmelo
Adriano 12 N. 1096
alloggio

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Scoscinio Antonio di Carmelo*
Via Adriano 12 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1		Scoscinio Antonio	Carmelo	Marone	23	3	1920				impiegato
2		Scoscinio Carmelo	Carmelo	Brindisi	25	1	1925				lavoratore
3		Scoscinio Vittoria	Carmelo	Brindisi	12	12	1926				
4		Scoscinio Carmelo	Carmelo	Brindisi	16	5	1928				
5		Scoscinio Concetta	Carmelo	Brindisi	30	7	1928				
6		Scoscinio Colaninno	Carmelo	Brindisi	8	12	1926				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

9-9-48



IL SINDACO

Kallo

II ottobre

50

18291

D

Assegnazione alloggi. Diffida.

Sig. SCONOSCIUTO ANTONIO
presso Albergo Bella Napoli
C I T T A'

Con nota 7 ottobre, n. I7995, è stata data comunicazione alla S.V. che la G.M. nella seduta del 6 corr. mese Le aveva assegnato l'appartamento N.4 nel nuovo fabbricato al rione Perrino, con la specifica che l'immissione dei locali era fissata per il giorno 10 corr., decorso il quale infruttuosamente la S.V. si riteneva rimunitaria.

Pertanto, comunico alla S.V. che, non accettando la detta assegnazione, questa vi sarà senz'altro revocata e a far tempo dal 11 c.m. questa Am. ne Comunale non riconoscerà le spese e la sua permanenza in albergo.

IL SINDACO
(Avv. V. Guadalupe)

M U N I C I P I O D I B R I N D I S I

N° 17995 di prot.

lì, 7 ottobre 1950

Uff. I°

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig.

Leonardo Antonio
Via Albergo Belli Napoli

C I T T A'

In accoglimento all'istanza presentata a suo tempo a questo Comune, Le comunico che Le è stato assegnato l'appartamento N. 4 nel nuovo fabbricato al rione Perrino.

L'appartamento si compone di un vano ed accessori.

Il fitto mensile è fissato in L. 1700 e non comprende i canoni per consumo acqua ed energia elettrica.

L'immissione nei locali è stabilita per il giorno 10 corrente, decorso il quale infruttuosamente la S.V. si riterrà rinunziata.

La invito a presentarsi al competente Ufficio Municipale entro il 10 c.m. dalle ore 9 alle ore 12 per il versamento della prima mensilità dovuta dal 10.10 al 9.11 c.a. e per il deposito cauzionale di L. 1700 cui è subordinata la stipula del contratto.



IL SINDACO
(Avv. V. Guadalupi)

COMUNE DI BRINDISI

L'anno ~~millenovecento~~ 1950 il giorno 9

del mese di Settembre in BRINDISI, io sotto-

scritto messo comunale atteso di aver notificato

al Sig. Leonardo Antonio

per averne piena e legale conoscenza a norma di

legge, copia

consegnandola a mani di Spediente Ferraro

[Handwritten signature]

Ill. Sig. SINDACO

B R I N D I S I

V. Michele
Il sottoscritto mutilato di guerra SCONOSCIUTO Antonio
di Carmelo, avendo a carico la moglie e tre figli, attualmen=
te senza tetto ed ospite temporaneamente in casa dei suoceri
in via Adamello, rivolge rispettosa domanda alla S.V.ILL/ma
~~affinché~~ affinché si compiacca assegnargli un alloggio nelle case
popolari del rione Commenda.

Sicuro di quanto chiede. distintamente ringrazia.

Con perfetta osservanza

MUTILATO DI GUERRA SCONOSCIUTO ANTONIO

Scrittore Antonio

Brindisi 31 luglio 1948

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I o Com.te Ubaldo
sottoscritti (1) VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimoranti (2)

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi e ed il
Sig. SCONOSCIUTO ANTONIO (3)

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. = del H/ST lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. = = mensili anticipate
Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 4.683 504,90

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, 27 Agosto 1963

A addì
DENUNZIANTI
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2011
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Cam.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.....

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. SCONOSCIUTO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/A del H lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960.....

Corrispettivi pattuiti L. 2.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 22 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 26 AGO. 1959 27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cam.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1246

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1246

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

10 F. 01211000

Giacca Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. SCONOSCIUTO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 64

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del H lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - S.T.

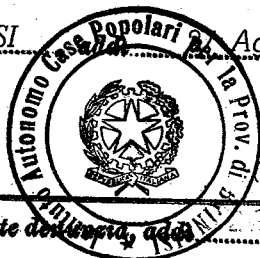
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1964 al 10 - 8 - 1969

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

Agosto 19 64



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

19

al N. 1622

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

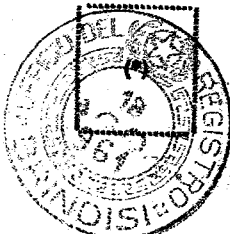
(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.